

Ill.ma CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
in sede di rinvio ex art. 392 cod. proc. civ.

Sezione terza civile

R.G. 822/2025 – Rel. Cons. Ghedini

Per l'attore in riassunzione signor Bruno Falzea, rappresentato e difeso come in atti dal sottoscritto avvocato Francesco Morcavallo, si deposita la presente

COMPARSA CONCLUSIONALE

Ribaditi *verbatim et per integrum* i contenuti dell'atto di citazione in riassunzione e delle conseguenti difese scritte rassegnate *ex hac parte*;

nuovamente rimarcato che dal *dictum rescindens* riviene con effetto di giudicato l'occorrenza che sia emessa la pronuncia costitutiva e che il residuo prezzo, come già offerto (con l'effetto, su cui pure dunque è giudicato, di integrare il requisito di cui all'art. 2932 cod. civ., in conformità con lo *ius receptum* di cui è espressione tra le più recenti Cass., ord. 17 maggio 2024 n. 13789, in relazione alla ribadita disponibilità al versamento, che anche in questa sede di riassunzione si è resa e si rinnova per quanto occorrer possa), sia contenuto nei limiti sempre indicati dall'originario e odierno attore e recepiti dalla pronuncia di legittimità;

considerato che sul dovuto non sarà da computarsi alcuna rivalutazione, trattandosi di debito di valuta, né alcun accessorio, essendo dipesa la ritardata esecuzione dalla condotta della parte obbligata ad alienare ed essendo stata tempestiva l'offerta attorea, fermo rimanendo che s'è formulata e si ribadisce disponibilità e offerta al pagamento di qualunque somma sia ritenuta di giustizia, nella congruità con il giudicato;

ribadito altresì che ogni altra voce di dare-avere richiamata da controparte ancora nella propria comparsa di risposta nel presente giudizio di rinvio, oltre a non trovare riscontro in alcun tempestivo supporto probatorio, esula dal computo del prezzo (il cui criterio è



unicamente quello stabilito dal giudicato) e, al più, può intendersi dedotta, ove mai provata e ferma restando la contestazione ferma di questa parte, ad eventuale scomputo delle spettanze domandate dall'attore a titolo risarcitorio;

si confermano, ribadiscono e trascrivono le già rassegnate

CONCLUSIONI

Voglia codesta Ill.ma Corte di appello, in sede di rinvio a séguito di cassazione e in conformità con il *dicutm rescindens*, compiuti gli adempimenti di rito e ogni contraria domanda e istanza disattesa:

pronunciare sentenza costitutiva *ex art. 2932* cod. civ. recante il trasferimento del diritto di superficie per la durata di novantanove anni a favore dell'attore in riassunzione signor Bruno Falzea (c.f. FLZBRN56B08H224A), nato a Reggio Calabria l'8 febbraio 1956, e a carico del Fallimento 'Biemme s.n.c. di Bardi e Milani', in persona del curatore, con riferimento all'immobile così precisamente individuato in atti: "*immobile sito in Grosseto, Loc. Fosso dei Molini, Via Mozart 23, sc. D int. 1, con box autorimessa al piano terra distinto col n°. 16 con adiacente ripostiglio, beni meglio descritti in atti e identificati catastalmente al NCEU fg. 92, part. 617, sub. 18 e 37 [così recte anziché '27' come invece erroneamente riportato in alcuni atti]*", verso il corrispettivo contrattuale corrispondente a lire 122.000.000 (lire centoventidue milioni) oltre i.v.a. al 4%, già versato in ampia parte e con residuo di lire 7.815.820, equivalenti ad euro 4.036,53, di cui invero l'attore in riassunzione conferma l'offerta già *ab origine* formulata e che, in particolare, offre di versare o di computare a proprio debito in relazione all'elisione con le somme di cui *infra*;

condannare il Fallimento 'Biemme s.n.c. di Bardi e Milani', in persona del curatore, a risarcire all'attore in riassunzione signor Bruno Falzea il danno da ritardato adempimento parametrato come [...] riferito in motivazione [dell'atto di citazione in riassunzione], nella misura, determinata in moneta corrente, corrispondente a lire



25.000.000 (euro 12.911,42) ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che sia ritenuta di giustizia;

condannare altresì il Fallimento 'Biemme s.n.c. di Bardi e Milani', in persona del curatore, al pagamento in favore dell'attore in riassunzione signor Bruno Falzea delle spese processuali relative ad ogni grado di giudizio, incluse quelle del presente grado di riassunzione, queste ultime da distrarsi in favore dell'avvocato Francesco Morcavallo che dichiara di averle anticipate;

porre a definitivo carico del Fallimento 'Biemme s.n.c. di Bardi e Milani', in persona del curatore, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nel pregresso corso del giudizio.

Roma – Firenze, il 18 marzo 2026

L'avvocato Francesco Morcavallo

